

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO EX ART. 434 C.P.C.

Per **Carlo Cacciatori** (c.f. CCCCL92S26A462B) nato il 26/11/1992 ad Ascoli Piceno ed ivi residente in Via Dino Angelini n. 77, rappresentato e difeso dall'**Avv. Davide Stipa** (c.f. STPDVD85T11A462F - p. iva 01948940448), del Foro di Ascoli Piceno, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corso Mazzini n. 42 di Ascoli Piceno, giusta procura in calce al presente atto; si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli art. 133 comma 3, 134 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c. all'indirizzo pec: davide.stipa@pecavvocatiap.it o all'indirizzo di posta elettronica studiolegalemarozzi@libero.it *-ricorrente appellante-*

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito (c.f. 80185250588)** in persona del suo Ministro e legale rappresentante p.t., con sede in Viale Trastevere 76/A - 00153 Roma, **Ufficio Scolastico Regionale per le Marche** (c.f. 80007610423) in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Via XXV Aprile n. 19 - 60100 ANCONA, **Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale – Ufficio IV Ambito Territoriale di Ascoli Piceno – Fermo** (c.f. 80004730448) in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Via Dino Angelini n. 22 - 63100 Ascoli Piceno, rappresentati e difesi in primo grado per mezzo della Direzione Generale – Ufficio II dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche con i dipendenti Luca Pasqualini, Sonia Razzetti e Giovanni Pulcini,



- Istituto Superiore I.I.S. Ist. Tec. Agr. "Celso Ulpiani" Ascoli Piceno - APIS00800E, (c.f. 80002930446) con sede in Viale della Repubblica n. 30, 63100 - Ascoli Piceno, in persona del Dirigente p.t., contumace in primo grado, rapp.to domiciliato e difeso ex lege dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, con sede in Ancona, Corso Mazzini 55, ancona@mailcert.avvocaturastato.it -*resistenti appellati*-

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie GPS (Graduatorie Provinciali e di istituto per le supplenze) per le province di Ascoli Piceno e Fermo, valide per gli AA. SS. 2020/21 e 2021/2022, per la classe di concorso A019 ed incrociate, II fascia, nonché di tutti i docenti che hanno svolto domanda di inserimento nelle graduatorie GPS (Graduatorie Provinciali per le province di Ascoli Piceno e Fermo, valide per gli AA. SS. 2022/23 e 2023/2024 per la classe di concorso A019 ed incrociate, II fascia

-litisconsorti-

PER LA RIFORMA

della sentenza n. 260/2023 emessa dalla Sez. Lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno depositata in data 23/06/2023, non notificata, con riferimento ai seguenti capi:

1. il capo della sentenza identificabile da "*Né hanno fondamento le doglianze relative ai tempi di verifica...*" fino a "*....di personale a ciò addetto.*" con il quale si sostiene che l'Amministrazione non avrebbe violato alcun termine normativamente stabilito per il completamento delle verifiche, in tal modo realizzando, anche per effetto di omessa motivazione e per plurimi motivi che saranno di seguito esposti, la violazione dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 71 e 72 DPR 445/2000, 8 comma 7 O.M. 60/2020, 1, 2 e 3 L. 241/1990, nonché del principio di legittimo e dunque degli artt. 1 comma 1 e 21 nonies L. 241/1990 e della L. 15/2005, la cui corretta applicazione avrebbe invece condotto all'accoglimento del ricorso con riferimento ai suoi punti 1 e 2 concernenti il decreto n. 4079;
2. il capo della sentenza identificabile da "*Il ricorso è infondato e pertanto non può essere accolto.*" fino a "*avendo tali provvedimenti chiaro fondamento nelle norme sopra richiamate ed applicate nel caso di specie*" con il quale, dopo aver ricordato che il ricorrente, in sede di domanda di inserimento alle GPS, avrebbe dichiarato il possesso di servizio "h.C2", ritiene corretto il decreto prot. 4079 dell'UAT di Ascoli Piceno sulla base di quanto contenuto nella Tabella A/4 allegata all'O.M.60/2020 con riferimento al servizio "h.C1" e non ritiene riconoscibile il punteggio di 6 attribuibile al titolo di servizio aspecifico C.2, in tal modo realizzando, anche per effetto di omessa e comunque erronea motivazione e in ogni caso per plurimi motivi che



saranno di seguito esposti, la violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'O.M. 60/2020 Tabella A/4 punti B.9 e C.2, dell'art. 485 comma 5 del T.U. 297/1994, dell'art. 8 comma 6 dell'O.M. 60/2020, dell'art. 3 L. 241/1990 nonché degli orientamenti giurisprudenziali espressi da TAR Toscana n. 1073/2016 e TAR Lazio n. 1546/2011, la cui corretta applicazione avrebbe invece condotto all'accoglimento del ricorso con riferimento ai suoi punti 3, 4 e 5 concernenti il decreto n. 4079;

3. il capo della sentenza identificabile da *"Dunque fondatamente l'ufficio competente..."* fino a *"..nelle norme sopra richiamate ed applicate nel caso di specie."* con il quale si riconosce la correttezza del Decreto n. 12713 adottato dall'I.I.S. Ist. Tecn. Agr. "Celso Ulpiani" di Ascoli Piceno" soltanto sulla base della pretesa correttezza dell'atto presupposto, il Decreto n. 4079, in tal modo realizzando, anche per effetto di omessa motivazione e per plurimi motivi che saranno di seguito esposti, la violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 8 comma 7 e 10 O.M. 60/2020, la cui corretta applicazione avrebbe invece condotto all'accoglimento del ricorso con riferimento ai suoi punti 1) 2) e 3) concernenti il decreto n. 12713;
4. il capo della sentenza identificabile da *"Alla luce delle sopra esposte considerazioni..."* fino a *"...valutabile come illecito civile"* con il quale si respinge la richiesta del risarcimento del danno formulata dal ricorrente, in tal modo realizzando, per plurimi motivi che saranno di seguito esposti, le medesime violazioni di legge innanzi esposte e dell'art. 2043 c.c. la cui corretta applicazione avrebbe invece condotto all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno;
5. il capo della sentenza identificabile da *"Il ricorso dunque non può che essere rigettato...."* fino a *"....disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti"* con il quale, nel respingere il ricorso, si è disposta la compensazione integrale delle spese quando invece, dovendo accogliere il ricorso, si sarebbe dovuta disporre, in punto di spese di lite, la soccombenza integrale dell'Amministrazione.
La sentenza andrà riformata attraverso un provvedimento che accerti la fondatezza del ricorso proposto in primo grado dal Cacciatori.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Si ritiene che l'analisi della sentenza e l'esame dei motivi di gravame non possa prescindere dall'esatta e documentata ricostruzione dei fatti:

Il ricorrente ha presentato **in data 10/08/2020**, ai sensi dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e Tabella A/4 allegata ([DOC. 1](#)), domanda di inserimento ([DOC. 2](#)) nelle GPS e GAE biennio 2020/2022, per la classe di concorso A019 (scuola secondaria II grado), seconda fascia.



Nella suddetta domanda il ricorrente ha autocertificato il possesso del titolo di accesso alla specifica classe di concorso costituito dalla Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche conseguita il 14/11/2016 presso l'Università degli Studi di Bologna con votazione 110 su 110 con Lode nonché il possesso dell'ulteriore titolo costituito dalla certificazione C1 di Lingua Inglese conseguita il 6/4/2017 presso IELTS.

Il ricorrente ha altresì dichiarato di possedere titolo di servizio riconducibile alla categoria "h.C.2" quale servizio aspecifico prestato per l'anno 2018/2019. Trattandosi di servizio di insegnamento prestato in Paese dell'Unione Europea, il ricorrente, ai sensi dell'art. 7 comma 12 lett. c) ha prodotto documentazione a certificazione del proprio titolo di servizio costituita dal relativo contratto di lavoro ([DOC. 3](#)).

Il punteggio "proposto dal sistema informatico" rispetto alla domanda, ai sensi dell'art. 8 comma 4 dell'O.M. 60/2020, è stato nello specifico di 33 per il titolo di accesso, di 4 per la certificazione di lingua straniera e di 12 per il titolo C.2 di servizio dichiarato. Il ricorrente veniva dunque incluso nella GPS della classe di concorso A019 ([DOC. 4](#)) e nella GPS incrociata per il sostegno ([DOC. 5](#)) per l'a.s. 2020/2021 **con punti 49 rispettivamente nelle posizioni n. 38 e n. 777.**

Con successivi decreti validi per l'a.s. 2021/2022 ([DOC. 6](#)) ([DOC. 7](#)), il ricorrente veniva incluso nelle GPS della classe di concorso A019 e nelle le GPS incrociate per il sostegno con il medesimo punteggio di 49 e rispettivamente alle posizioni n. 37 e n. 825;

- il Cacciatori veniva poi assunto in qualità di docente supplente per un posto "SOSTEGNO PSICOFISICO" dall'I.I.S. Ist. Tec. Agr. "Celso Ulpiani" Ascoli P. con contratto di lavoro **con decorrenza dal 30/09/2021 al 30/06/2022** ([DOC. 8](#));

- alla data del 8/4/22, e dunque 6 mesi dopo l'assunzione, nell'area riservata del servizio digitale IstanzeOnline, la domanda del Cacciatori Carlo e la relativa valutazione dei titoli, risultava, all'esito della valutazione analitica svolta dall'USP sulla proposta di punteggio del sistema informatico, "VALIDATA" ([DOC. 9](#));

- con atto prot. 4079 del 26.05.2022 ([DOC. 10](#)), l'USR per le Marche Ufficio IV Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo, "*visto l'art. 8 comma 6 della predetta ordinanza*" (O.M. n. 60/2020) "*che recita: **in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti**, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria;(OMISSIS).....* Visto l'art. 8 comma 7 della predetta ordinanza che recita "***Pistituzione scolastica ove***



L'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate; Rilevato che l'aspirante Cacciatori Carlo per la CDC A019 risulta aver dichiarato nella sezione "Titolo di servizio" un servizio prestato presso l'Università "DURHAM UNIVERSITY" (Gran Bretagna) dal 01/10/2018 al 30/06/2019, al quale non è possibile attribuire punti 12 in quanto trattasi di servizio non corrispondente ad un percorso di istruzione curricolare in Gran Bretagna (equiparabile ad un corso di scuola secondaria di I o II grado) e qualora lo fosse stato, l'aspirante avrebbe dovuto dichiararlo e documentarlo allegandolo all'istanza presentata; Valutato l'interesse pubblico a ripristinare la situazione di legittimità in sede di autotutela mediante rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnate all'aspirante", decretava "la rettifica del punteggio attribuito dal sistema informatico nella sezione Titolo di servizio" ri-
determinando il punteggio complessivo attribuito al Cacciatori nella misura di 37;

- con decreto n. 12713 del 31/05/2022 (DOC. 11) – erroneamente datato 31/05/2021 - ed inviato via mail in pari data al Cacciatori, l'Istituto Superiore I.I.S. Ist. Tec. Agr. "Celso Ulpiani" Ascoli Piceno "Visto l'art. 3 comma 3 del DM 60 del 10/07/2020 che specifica che "per la costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenti sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione; VISTO l'art.7 del DM 60 del 10/07/2021 al comma 9 "Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità"; VISTO il decreto di rettifica di punteggio delle graduatorie GPS docenti per il biennio 2020/22, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale –Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo prot 4079 del 26/05/2022; Ritenuto di dover escludere l'elemento soggettivo del dolo nelle azioni compiute dal prof. Cacciatori Carlo circa la dichiarazione nella sezione "Titolo di servizio"(OMISSIS)..... Acquisita per le vie brevi la comunicazione dell'Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo che il Prof. Cacciatori Carlo, non risulta essere l'aspirante legittimato ad avere il contratto di lavoro a seguito di rettifica di punteggio", DECRETA-VA la risoluzione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato conseguentemente disponendo che il servizio prestato fosse da ritenersi valido ai fini economici e non giuridici per il periodo dal 30/09/2021 al 30/05/2022;

- infine il Cacciatori, nella medesima data del 31/5/22 (ultimo giorno uti-



le) ha inoltrato la nuova domanda di inserimento nelle GPS valide per il biennio 2022/2024 (DOC. 12), trovandosi costretto a non inserire il servizio svolto presso l'Istituto Ulpiani. Come si può notare dal documento, il servizio di insegnamento svolto nel Paese UE è stato confermato: ciò tuttavia è stato dovuto ad un'anomalia del sistema informatico che non consentiva all'utente di modificare ed eliminare tale servizio.

Proprio in vista delle GPS per il biennio 2022/2024, il Cacciatori ha avanzato un corposo ricorso *ex art.* 414 c.pc., depositato il 24/06/2022, con il quale conveniva in giudizio gli odierni resistenti al fine di far riconoscere la nullità, illegittimità ed inefficacia del Decreto prot. 4079 del 26.05.2022 emesso dall'USR per le Marche Ufficio IV Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo e del decreto di risoluzione del contratto di lavoro n. 12713 del 31.05.2021 emesso dall' Istituito Superiore I.I.S. Ist. Tec. Agr. "Celso Ulpiani" Ascoli Piceno per plurimi motivi che per sinteticità non si espongono ma sono da intendersi qui riproposti con richiamo al ricorso. Il Cacciatori chiedeva inoltre il risarcimento del danno subito causa della condotta illegittima dell'Amministrazione.

Su incarico dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, l'USR per le Marche, Direzione Generale – Ufficio IV Ambito Territoriale di Ascoli Piceno – Fermo, si costituiva per il tramite dei propri dipendenti anche nell'interesse del MIM - Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'USR per le Marche ma non si costituiva per l'I.I.S. Ist. Tec. Agr. "Celso Ulpiani" Ascoli Piceno il quale dunque, pur in assenza di apposita statuizione sul punto da parte del Giudicante, è rimasto contumace in primo grado.

L'Amministrazione così come costituita chiedeva il rigetto del ricorso pur non prendendo posizione su tutte le doglianze esposte dal ricorrente.

Nel corso del giudizio non veniva richiesta e svolta ulteriore istruttoria trattandosi di giudizio di natura documentale.

All'esito del deposito delle note conclusionali e di discussione, la causa veniva decisa dal Tribunale con la sentenza oggi impugnata attraverso la quale il ricorso veniva rigettato con compensazione integrale delle spese tra le parti.

La sentenza è erronea ed ingiusta ed andrà riformata per i seguenti

MOTIVI

CON RIFERIMENTO AL CAPO N. 1

1) ERRONEA ED OMESSA MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. CON RIFERIMENTO ALL'ECCEPITA VIOLAZIONE DI LEGGE



(ARTT. 71 E 72 DPR 445/200, ART. 8 COMMA 7 O.M. 60/2020, ART. 1, 2 E 3 L. 241/1990) CON RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITÀ DELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE

Il Giudice di primo grado si è limitato ad affermare che sarebbero prive di fondamento le doglianze relative ai tempi di verifica della posizione del ricorrente da parte dell'Amministrazione, *“non avendo la stessa violato alcun termine normativamente stabilito per il completamento delle verifiche, la complessità delle quali peraltro non può prescindere dalla mole dei documenti da esaminare, dal numero dei soggetti coinvolti e dalla disponibilità di personale a ciò addetto”*.

Tale sintetica e sibillina conclusione del Giudicante è errata e comunque non è coerente con le doglianze espresse dal ricorrente ai punti 1) e 2) del ricorso con riferimento al Decreto prot. 4079.

Ma si vada per ordine.

Il Giudice di prime cure sostiene che non vi sarebbe stata violazione di alcun termine normativamente stabilito per il completamento della verifica.

L'affermazione è errata e omette di motivare su eccezioni specifiche sollevate dal ricorrente.

Che il decreto n. 4079 assunto dall'USR Marche Ufficio IV si ponga in violazione del principio di tempestività legislativamente stabilito era ed è infatti sotto gli occhi di tutti ma lo si specifica:

- una volta inoltrata la domanda di inserimento in GPS, ai sensi dell'art. 8 comma 4 O.M. 60/2020 *“il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico”*;
- una volta pubblicate le graduatorie definitive, ai sensi dell'art. 8 comma 5 O.M. 60/2020 *“Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazioni dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”*; ai sensi dell'art. 8 comma 6 O.M. 60/2020 *“In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”*.

Dunque, come anche precisato dalla sentenza TAR Lazio Sez. III bis n. 4755 del 23/04/2021, attesa la natura di mera “proposta” dei



punteggi da parte del sistema informatico, vi è una prima fase di controllo (definita di “validazione analitica”) che viene compiuta dagli USP ai fini dell’approvazione della graduatoria definitiva. Solo dopo tale fase, interviene un’ulteriore fase di controllo (una sorta di secondo livello definito di “validazione massiva”) che deve avvenire tempestivamente;

- Part. 8 comma 7 O.M. 60/2020 stabilisce infatti che “*L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, **tempestivamente**, il controllo delle dichiarazioni presentate*” ed al comma 8 e 9 che “*all’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito verifica all’Ufficio competente*” il quale, o li convalida o procede alle esclusioni di cui all’rt. 7, 8, 9 o alla rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnate all’aspirante.

Pertanto l’O.M. 60/2020 ed il Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/00) stabiliscono che vi è una prima attività di controllo della domanda da parte degli USP i quali, laddove nella valutazione dei titoli e del servizio rilevano omissioni, imprecisioni, errori materiali o incongruenze, devono avvisare l’aspirante e chiederne la regolarizzazione (art. 71, comma 3, DPR 445/200).

EBBENE NESSUN AVVISO È GIUNTO AL CACCIATORI DOPO TALE FASE ED ANZI, ALL’8/4/22 LO STATO DELLA VALUTAZIONE ANALITICA DELLA DOMANDA RIPORTAVA L’ESITO “VALIDATA” (DOC. 8).

La competenza dei successivi controlli (validazione massiva) è del dirigente scolastico che attribuisce la supplenza e vanno effettuati immediatamente all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, l’USR Marche Ufficio IV, a motivazione del proprio decreto di rettifica ha richiamato l’art. 8 comma 6 dell’O.M. 60/2020 che però si riferisce alla prima fase di controllo.

SE FOSSE CORRETTO TALE RICHIAMO, SI DOVREBBE CONCLUDERE CHE L’USR MARCHE UFFICIO IV AVREBBE SVOLTO LA PRIMA FASE DI CONTROLLO DOPO 8 MESI DALL’ASSUNZIONE - QUANDO AD-



DIRITTURA LA SECONDA E SUCCESSIVA FASE DI CONTROLLO DOVREBBE ESSERE TEMPESTIVA (SIC!) – ED AVREBBE SCONFESSATO SE STESSO E LA PROPRIA POSITIVA VALIDAZIONE ANALITICA. LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI TEMPESTIVITÀ SAREBBE PALESE.

Tuttavia, anche nel caso in cui il richiamo all'art. 8 comma 6 fosse errato (ingenerando così un vizio motivazionale rilevabile ex art. 3 L. 241/1990) e la verifica di cui dà atto l'USR per le Marche Ambito sia attinente alla seconda fase di controllo, si sarebbe di fronte ad una verifica assolutamente intempestiva.

La verifica di cui all'art. 8 comma 7 O.M. 60/2020 deve infatti avvenire “tempestivamente”.

È vero che il termine “tempestivamente” indicato dall' O.M. 60/2020 non fornisce una scadenza temporale definita ma, in caso di dichiarazioni ex DPR 445/2000 come quella che ci occupa, la norma che regola la tempistica può essere l'art. 72, commi 1 e 2, DPR 445/00 che stabilisce che il controllo deve essere effettuato entro 30 giorni; oppure, con riferimento ai procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino come quello che ci occupa, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 241/1990 così come modificata 69/2009 la quale stabilisce all'art. 3 co. 2 e 3 una tempistica di 30 giorni e comunque non superiore a 90.

ORA NON PARE CHE UNA VERIFICA COMPIUTA A DISTANZA DI OTTO MESI (240 GIORNI!) DALL'ASSUNZIONE POSSA DEFINIRSI TEMPESTIVA AI SENSI DI LEGGE E SOSTENERE APRIORISTICAMENTE IL CONTRARIO È FRANCAEMENTE INCOMPRENSIBILE.

Pertanto il Giudice di prime cure non ha tenuto affatto in conto che l'Amministrazione stessa, nel costituirsi, ha di fatto “confessato” l'intempestività dei propri controlli nel momento in cui ha tentato – invano – di fornire delle presunte giustificazioni al proprio operato.

Una di queste giustificazioni – che il Tribunale pare avere aprioristicamente fatto propria - è costituita dalla pretesa dilatazione dei tem-



pi dovuta alla lentezza delle segreterie delle Università a fornire risposta alle interrogazioni sui titoli di studio dei candidati.

Trattasi di argomentazione che nel caso di specie è clamorosamente destituita di fondamento poiché, come confessato dalla stessa controparte, l'Università di Bologna (ove il Cacciatori ha conseguito la laurea) ha risposto in data 30/03/2022 alla domanda inoltrata dall'Amministrazione in data 25/03/2022, ossia dopo soli 5 giorni!

Altrettanto infondata e NON PROVATA era l'asserzione secondo cui il ritardo nei controlli sarebbe da attribuirsi al personale "Covid" assunto durante la pandemia.

COME PUÒ DUNQUE IL GIUDICANTE PORRE ALLA BASE DELLA PROPRIA DECISIONE, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C., UNA CIRCOSTANZA, COME QUELLA DELLA DEDOTTA INDISPONIBILITÀ DI PERSONALE, CHE È DEL TUTTO SFORNITA DI PROVA?

In definitiva, lo si ripete, il fatto che il decreto sia giunto dopo 8 (OTTO) MESI dall'assunzione e ad appena 1 (UNO) mese dal termine dell'anno scolastico è del tutto INAMMISSIBILE ed ILLEGITTIMO, anche con riferimento al diritto dell'utente a beneficiare di una verifica tempestiva da parte dell'Amministrazione e ad avere la conseguente certezza della stabilità ed efficacia fattuale e giuridica della posizione assunta.

Ciò tanto più se all'8/4/22, e dunque dopo 6 mesi dall'assunzione dell'incarico, lo stato della valutazione analitica della domanda del Cacciatori riportava l'esito "VALIDATA"!

L'Amministrazione ha dunque posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione, buon andamento e buona fede e comunque degli artt. 97 Costituzione, 1, 2 e 3 L. 241/90 e ss.mm.ii. nonché degli art. 72 DPR 445/00 e dell'art. 8 comma 7 O.M. 60/2020. Di conseguenza il Decreto impugnato andava annullato.

- 2) VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C.; TOTALMENTE OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ECCEPITA VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1 CO. 1 E ART. 21 NONIES L. 241/1990, L. 15/2005): VIOLAZIONE DEL LEGITTI-**



MO AFFIDAMENTO ED INSUSSISTENZA DI INTERESSE PUBBLICO
ALL'AUTOTUTELA

Sul punto il Tribunale omette qualsivoglia motivazione sfuggendo all'eccezione sollevata che invece risulta, ad avviso dello scrivente, decisiva.

Il difetto di motivazione fa peraltro il paio con il comportamento processuale dell'Amministrazione che sul punto, nel corso dell'intero giudizio di primo grado, nulla ha obiettato imponendo al Giudicante di tenerne conto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..

Ma così non è stato!

Eppure il legittimo affidamento si sostanzia, secondo una felice sintesi dottrinale, nella **fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subito a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta**; si tratta, in sostanza, di **“un’aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione fondata sulla buona fede”** (così Cass. civ., sez. un., ord. 28 aprile 2020, n. 8236).

È un canone esplicitamente riconosciuto dal legislatore nazionale in tempi recenti, ad opera della L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha richiamato il principio di affidamento, seppure solo indirettamente, nel novellato art. 1, co. 1, della L. 241/1990, a mente del quale *“l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”*. Tra questi ultimi assume particolare rilievo quello della legittima aspettativa del privato davanti al pubblico potere.

In siffatto contesto, dunque, il legittimo affidamento si atteggia essenzialmente quale *“categoria naturale del diritto non scritto”*. Ed invero, malgrado la definizione di detto principio non sia contenuta nella legislazione, non v'è dubbio circa l'esistenza di tale figura nell'ordinamento comunitario, per la cui definizione è stata decisiva l'opera della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, 3 maggio 1978, causa 112/77; Corte di Giustizia, 5 maggio 1981,



C-112/80 in cui il legittimo affidamento viene definito “principio fondamentale della comunità”; Corte di Giustizia, 21 settembre 1983 in cause riunite 205-215/82; Corte di Giustizia, 19 maggio 1983, causa 289/81; Corte di Giustizia, 26 febbraio 1987, causa 15/85, Corte di Giustizia, 20 giugno 1991, causa C-248/1989; Corte di Giustizia, 17 aprile 1997, causa C-90/95).

Anche alla luce dell’elaborazione comunitaria, **il legittimo affidamento può essere definito come l’interesse alla conservazione di un vantaggio, di un bene o di un’utilità conseguiti in buona fede dal privato in forza di un atto della pubblica amministrazione all’uopo diretto; E TANTO SPECIE SE DETTO VANTAGGIO SI SIA CONSOLIDATO PER EFFETTO DEL DECORSO DI UN SIGNIFICATIVO LASSO TEMPORALE.**

Sulla base di tale definizione, è possibile individuare ed esaminare **i tre elementi costitutivi del legittimo affidamento**: l’elemento oggettivo, soggettivo e cronologico.

L’**elemento oggettivo**, capace di rendere l’affidamento ragionevole, si sostanzia in un atto formale efficace e vincolante dell’amministrazione.

L’**elemento soggettivo**, idoneo a conferire legittimità all’affidamento, si sostanzia nella plausibile convinzione di avere titolo ad un’utilità di cui l’amministrazione intenderebbe privare il privato che già ne dispone.

L’**elemento cronologico**, infine, permette di qualificare in termini di stabilità l’affidamento riposto dal privato: il passaggio del tempo, infatti, è un fattore che rafforza la convinzione della spettanza del bene della vita, limitando e condizionando il potere pubblico di cancellare l’attribuzione originaria.

Il Giudice di primo grado non si è evidentemente avveduto della circostanza che nel caso di specie ricorrono tutti e tre gli elementi costitutivi del legittimo affidamento sul punteggio così come attribuito in sede di “proposta” dal sistema informatico e confermato in sede di pubblicazione delle graduatorie definitive:

-Sull’elemento cronologico non ci si soffermerà oltre quanto già fatto poiché è sufficiente richiamarsi al motivo 1) per concludere che tra il momento dell’assunzione del Cacciatori ed il decreto di rettifica del



punteggio sono trascorsi ben 8 (mesi) e si era appena ad un mese dalla conclusione dell'anno scolastico;

- **L'elemento oggettivo** anch'esso è sussistente perché, come detto, all'inserimento della domanda da parte del Cacciatori è conseguita una *“proposta”* di punteggio da parte del sistema informatico dell'Amministrazione e vi è stata anche la pubblicazione delle graduatorie definitive con validazione analitica positiva della domanda da parte dell'USP.

Peraltro si torna a rilevare che – come si ricorderà più approfonditamente nel successivo motivo 3) – il Cacciatori in sede di domanda ha correttamente inserito il titolo di servizio come categoria **“h.C.2”** quale servizio aspecifico prestato per l'anno 2018/2019 *“nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado”*.

Ebbene, la Tabella A/4 dei titoli allegata all'O.M. 60/2012 inserisce tale servizio nella categoria C.2 lett. d) al quale avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio di 6.

Tuttavia, nonostante la tipologia di servizio inserito, il sistema informatico dell'Amministrazione ha attribuito il punteggio di 12 e ciò è stato confermato dalla medesima Amministrazione in sede di pubblicazione delle graduatorie ed in sede di validazione analitica della domanda con ciò ingenerando nel Cacciatori, con comportamento oggettivo, l'affidamento circa la correttezza dell'operato dell'Amministrazione la quale aveva addirittura **“corretto” PER ECCESSO** ciò che egli aveva inserito.

- **L'elemento soggettivo** a questo punto viene da sé e trova la sua ragione anzitutto nella convinzione della correttezza dei dati inseriti ma anche nella confidenza circa la legittimità del punteggio attribuito generata dall'attività di correzione e verifica per eccesso svolta dall'Amministrazione.

Il decorso del tempo per ben 8 mesi dall'assunzione ha dunque consolidato progressivamente l'affidamento del Cacciatori ed avrebbe reso necessario, al fine di giustificarne la vanificazione, l'emersione



di un interesse pubblico correlativamente più rilevante, sì da prevalere sull'interesse del privato.

EBBENE NON V'È ALCUN INTERESSE PUBBLICO PIÙ RILEVANTE RISPETTO AL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL CACCIATORI.

Nel Decreto di rettifica impugnato, l'USR Marche Ufficio IV ha sostenuto la pretesa sussistenza di un generico *“interesse pubblico a ripristinare la situazione di legittimità in sede di autotutela mediante rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnate all'aspirante”*.

TALE INTERESSE PUBBLICO, OLTRE CHE DEL TUTTO GENERICO, È IN OGNI CASO INSUSSISTENTE SIA IN ASTRATTO SIA IN CONCRETO ED IN OGNI CASO IN SEDE DI GIUDIZIO L'AMMINISTRAZIONE NON NE HA DATO ALCUNA DIMOSTRAZIONE!

È insussistente in astratto ed in concreto poiché semmai, dopo 8 mesi dall'assunzione e ad un mese dalla conclusione dell'anno scolastico, era nettamente prevalente l'interesse degli studenti alla continuità didattica.

Non solo.

Ad un mese dal termine dell'anno scolastico e con l'aggiornamento delle graduatorie alle porte per il biennio 2022/2023 2023/2024 non vi era alcun interesse alla rideterminazione della posizione in graduatoria del Cacciatori in favore di altri potenziali aspiranti poiché l'Istituto Agrario Ulpiani, dopo la illegittima risoluzione del contratto del Cacciatori, non ha assunto alcun docente al suo posto per l'ultimo mese di docenza, sebbene questo avrebbe potuto attribuire punteggio.

Trattasi di circostanza non contestata dall'Amministrazione che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare ex art. 115 c.p.c..

Peraltro non vi è stata nemmeno la dimostrazione che, con il punteggio rettificato, il Cacciatori non sarebbe stato assunto.

Non essendo dunque sussistente un interesse pubblico prevalente rispetto al legittimo affidamento maturato in capo al Cacciatori, questo doveva essere tutelato ed invece è stato violato in danno del Cacciatori medesi-



mo rendendo il Decreto emesso illegittimo e privo dei requisiti richiesti dalla normativa.

Se il Tribunale avesse compiutamente ed esattamente valutato tutte le predette circostanze sarebbe pervenuto ad un giudizio di fondatezza del ricorso.

CON RIFERIMENTO AL CAPO N. 2

3) OMESSA, CONTRADDITTORIA ED ERRONEA VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA ECCEPITA ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO PER ERRATA VALUTAZIONE DEL TITOLO DI SERVIZIO; VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C..

Lo stesso Tribunale premette e ricorda che il Cacciatori, in sede di domanda di inserimento, ha inserito e certificato il titolo di servizio svolto per l'anno 2018/2019 presso l'Università di Durham come categoria "h.C.2" (servizio aspecifico).

D'altronde il servizio che egli aveva prestato presso l'Università di Durham era compatibile alla descrizione del titolo indicato nella categoria C.2 della Tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020 quale *"servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado".... "nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado"*.

A tale titolo, la suddetta Tabella attribuisce il punteggio di 6.

Tuttavia, nonostante la tipologia di servizio C.2 (aspecifico) inserito dal Cacciatori, il sistema informatico dell'Amministrazione ha attribuito il punteggio di 12 e ciò è stato confermato dalla medesima Amministrazione in sede di pubblicazione delle graduatorie, in sede di validazione analitica.

a) EBBENE IL TRIBUNALE OMETTE TOTALMENTE DI ESPRIMERSI SULLA DOGLIANZA ESPRESSA DAL RICORRENTE SECONDO CUI, STANTE L'IPOTESI CHE



L'ATTRIBUZIONE DI 12 PUNTI FOSSE ERRATA, TALE ATTRIBUZIONE È DIPESA DA UN ERRORE DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE CHE NON PUÒ ANDARE A DANNO DELL'UTENTE!

ANCHE SU QUESTO PUNTO L'AMMINISTRAZIONE NULLA HA OBIETTATO IN SEDE DI GIUDIZIO DI PRIMO GRADO CON CONSEGUENTE AMMISSIONE ED INCONTESTABILITÀ, EX ART. 115 C.P.C., DELL'ERRORE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLE CONSEGUENZE CHE DA ESSO DERIVANO.

IL TRIBUNALE HA PERÒ DEL TUTTO OMESSO DI PORRE TALE ELEMENTO ALLA BASE DELLA PROPRIA DECISIONE.

Eppure la qualificazione C.1 (specifico) del titolo di servizio e l'attribuzione allo stesso di 12 punti è semmai frutto di un errore del sistema informatico che non può andare a discapito dell'utente e che anzi ha ingenerato il suddetto tutelabile legittimo affidamento in capo al Cacciatori.

Sul punto giova ricordare il disposto di cui all'art. 8 dell'Ordinanza n. 60 secondo cui *"4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico. 5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni"*.

Alla luce della disposizione richiamata l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad idonea verifica e valutazione dei titoli dichiarati nelle domande di inserimento nelle GPS.

Al contrario l'Amministrazione resistente ha omesso qualsivoglia verifica confermando gli errori ascrivibili ad un malfunzionamento del sistema informatico.

Invero la piattaforma informatica deve rappresentare un sistema di semplificazione non potendosi tradurre al contrario in uno strumento che possa pregiudicare le singole posizioni, specie se per errori non imputabili ai docenti; non v'è dubbio, infatti, che l'utilizzo del sistema informatizzato non può e non deve compromettere la correttezza formale e sostanziale della posizione degli utenti. A tal proposito



degni di nota la pronuncia del **TAR Lazio con la sentenza n. 1546/2011** che ha affermato che “è iniqua ed illegittima un’esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l’oggettiva tardività della domanda, l’uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l’incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell’istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l’azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica”.

Analogamente il **TAR Toscana che con la sentenza n. 1073/2016** ha evidenziato come la piattaforma POLIS non può costituire strumento discriminatorio o lesivo degli interessi dei candidati avuto riguardo in particolare alle ipotesi in cui eventuali errori siano attribuibili solo ad un malfunzionamento del portale.

Non vi è dubbio, nel contesto per cui è causa, che l’errore sia stato causato esclusivamente dai mezzi messi a disposizione dal Ministero.

In questa prospettiva l’azione amministrativa non può che ritenersi posta in essere in violazione del principio di buona amministrazione, principio funzionalizzato alla tutela piena degli interessi dei cittadini che deve orientare l’attività amministrativa ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico secondo i canoni di efficacia ed efficienza.

Dal principio in commento, secondo il disposto di cui all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e per richiamo al principio del legittimo affidamento sopra richiamato sarebbe dovuta senz’altro discendere la garanzia degli interessi privati coinvolti e dunque il riconoscimento del punteggio attribuito al titolo di servizio nella misura di 12 punti.

Ma così non è stato.



Si aggiunge sin d'ora che la prospettazione offerta in primo grado dall'Amministrazione secondo cui la "proposta" del sistema informatico sarebbe inaffidabile e dunque non efficace sotto il profilo del legittimo affidamento è da respingersi.

NON SI TRATTA INFATTI DI UN SISTEMA INFORMATICO CHE SI LIMITA A RECEPIRE DATI SENZA FILTRI.

LA DIMOSTRAZIONE DI CIÒ È DATA DAL FATTO CHE, IN OCCASIONE DELLE NUOVE GPS 2022/2024, LO STESSO SISTEMA INFORMATICO HA ELIMINATO IL TITOLO DI SERVIZIO OGGETTO DI CONTESTAZIONE E CHE IL CACCIATORI NON HA POTUTO ELIMINARE POICHÉ IL SISTEMA INFORMATICO NON LO CONSENTIVA.

LA "PROPOSTA" DEL SISTEMA INFORMATICO, NON ESSENDO FRUTTO DI UN'OPERAZIONE SENZA FILTRI, INGNERA DUNQUE UN VALIDO E TUTELABILE LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELL'UTENTE.

COSTUI NON PUÒ DUNQUE SUBIRE GLI EFFETTI NEGATIVI DI UN ERRORE DEL MEDESIMO SISTEMA.

b) A tutto voler concedere, sussiste IN OGNI CASO l'erroneità della rettifica con totale elisione di punteggio per il titolo di servizio dichiarato, posseduto e certificato dal Cacciatori con riferimento al fatto che l'USR Marche Ufficio IV avrebbe dovuto semmai riconoscere al Cacciatori il punteggio di 6 attribuibile al titolo di servizio aspecifico C.2 così come effettivamente inserito dal Cacciatori.

Sul punto l'erroneità della sentenza gravata è palese poiché il Tribunale – sposando anche in questo caso aprioristicamente la tesi dell'Amministrazione – sostiene che il servizio fatto valere dal Cacciatori non potrebbe essere valutato neppure come servizio "aspecifico" C.2. in quanto questo si riferirebbe a "scuole estere dello stesso ordine (scuola secondaria) rispetto a quelle italiane e non già a gradi di istruzione superiori come quello universitario."

NELLO SPOSARE LA TESI DI CONTROPARTE, CHE SOSTENEVA UNA NON MOTIVATA OVVIETÀ DI TALE AFFERMAZIONE, ANCHE



IL GIUDICE DI PRIMO GRADO CADE NEL CLAMOROSO ERRORE DI NON INDICARE DA QUALE ELEMENTO NORMATIVO – INVERO INESISTENTE ! - ABBIATRATTO TALE CONVINZIONE.

Al contrario questa difesa ha dimostrato che ciò che l'Amministrazione ed il Giudice di primo grado hanno ritenuto aprioristicamente ed ingiustificatamente OVVIO in realtà non è affatto così.

Il servizio di didattica universitaria svolta nel Paese UE può infatti rientrare a tutti gli effetti tra i servizi di cui al punto C.2 della Tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020 essendo “*servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado*”.... “*nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado*”.

D'altronde la dicitura “altro grado” dell'art.15 comma 1 dell'ordinanza e del punto C.2 della tabella non può che includere anche l'insegnamento terziario e comunque l'insegnamento nel grado universitario con la conseguenza che il titolo di servizio dichiarato nel caso di specie può essere valutato come servizio aspecifico.

Peraltro, accogliendo la tesi di controparte, si perverrebbe all'assurda conclusione che il percorso di studio universitario non sarebbe un “percorso d'istruzione”.

A sostegno della tesi del ricorrente si rileva che l'art. 485, comma 5 del TU 297/1994 riconosce nella scuola il servizio svolto come docente incaricato o assistente incaricato nelle università.

Tale servizio viene generalmente valutato appunto come servizio aspecifico.



Sul punto si realizza una superficiale, omessa ed erronea motivazione del Giudice di primo grado che non tiene conto delle evidenti circostanze dedotte, degli elementi normativi e giurisprudenziali che, se correttamente applicati, avrebbero condotto ad un giudizio di illegittimità del Decreto n. 4079 emanato dall'USR Marche Ufficio IV in quanto:

- ha erroneamente privato di 12 punti la posizione del Cacciatori senza considerare che tale attribuzione fosse frutto di un errore del sistema informatico a fronte dell'inserimento di un titolo C.2 aspecifico e che pertanto tale errore, in quanto ingenerante un legittimo affidamento in capo al Cacciatori, non potesse essere corretto in danno del ricorrente;

- in subordine ha erroneamente omesso di riconoscere la legittimità dell'inserimento del titolo di servizio C.2 da parte del Cacciatori attribuendo comunque allo stesso il punteggio cui aveva diritto di 6 punti.

4) TOTALMENTE OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ECCEPITA ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO N. 4079 PER VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 8 COMMA 6 O.M. 60/2020 E ART. 3 L. 241/1990) E PER ECCES- SO DI POTERE.

Anche con riferimento a questo specifico motivo di ricorso il Giudice di primo grado ha del tutto omesso di fornire idonea motivazione. Trattasi di vizio rilevante reso ancor più grave dalla circostanza che le deduzioni sollevate dal ricorrente, e che di seguito si riespongono, non hanno riscontrato alcuna obiezione da parte dell'Amministrazione con la conseguenza che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto tenerne conto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..

Confidando in una nuova e corretta valutazione ad opera di Co-desta Ecc.ma Corte di Appello, di seguito si riespongono le tesi difensive del ricorrente con riferimento al presente motivo di gravame:

a) Nel corpo motivazionale del Decreto n. 4079 dell'USR Marche Ufficio IV richiama l'art. 8 comma 6 dell'O.M. 60/2020 che recita "*in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli*



uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria'.

Il richiamo a tale passaggio normativo è totalmente fuori luogo, inconferente con il caso di specie ed ai limiti del diffamatorio.

Si sostiene infatti che il Cacciatori avrebbe dichiarato un servizio non posseduto.

La circostanza non è vera ed è lesiva della dignità del ricorrente!

Il servizio dichiarato dal Cacciatori è più che posseduto e di ciò ne è stata fornita evidenza certificativa con l'allegazione del contratto di lavoro alla domanda di inserimento nelle GPS e con ulteriore prova documentale contenente la descrizione del corso e le valutazioni dell'insegnamento rilasciate dagli studenti e da altri docenti (DOC. [14](#)).

Né l'Amministrazione resistente lo ha mai messo in dubbio nel corso del giudizio.

Come può dunque correttamente e fondatamente sostenersi che il Cacciatori avrebbe dichiarato un servizio non posseduto?

D'altronde nemmeno lo stesso USR Marche Ufficio IV mette in dubbio il possesso del titolo di servizio da parte del Cacciatori poiché nel corpo motivazionale, al punto "RILEVATO che...", si sostiene che il titolo non sia valutabile e non che lo stesso non sia posseduto.

UNA COSA È SOSTENERE CHE UN TITOLO DI SERVIZIO DICHIARATO NON SIA VALUTABILE, BEN ALTRA COSA È SOSTENERE CHE UN TITOLO DI SERVIZIO NON SIA POSSEDUTO!

Il Cacciatori ha dichiarato un servizio effettivamente posseduto così che la motivazione resa dall'USR Marche Ambito è assolutamente errata e le conseguenze che da essa derivano sono illegittime;

b) Altrettanto errata è la seguente motivazione del decreto, determinante ai fini della effettuata rettifica: "Rilevato che l'aspirante Cacciatori Carlo per la CDC A019 risulta aver dichiarato nella sezione "Titolo di servizio" un servizio prestato presso l'Università "DURHAM UNIVERSITY" (Gran Bretagna) dal 01/10/2018 al 30/06/2019, al quale non è



possibile attribuire punti 12 in quanto trattasi di servizio non corrispondente ad un percorso di istruzione curricolare in Gran Bretagna (equiparabile ad un corso di scuola secondaria di I o II grado) e qualora lo fosse stato, l'aspirante avrebbe dovuto dichiararlo e documentarlo allegandolo all'istanza presentata.

Ora è chiaro che, come detto, l'USR Marche Ufficio IV fonda la propria decisione di rettifica sul fatto che il titolo di servizio dichiarato non rientri tra i titoli C.1 (servizio specifico) “Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado ... d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso”.

MA IL CACCIATORI NON HA INSERITO ALCUN TITOLO DI SERVIZIO VALUTABILE COME C.1..

IL CACCIATORI HA INSERITO UN TITOLO VALUTABILE COME C.2.!

Dunque si deve immaginare che l'USR Marche Ufficio IV abbia in pratica corretto se stesso ma non ha poi fornito alcuna motivazione in ordine alla non valutabilità del titolo come servizio aspecifico né ha motivato alcunché in ordine alla prevalenza del legittimo affidamento del Cacciatori su qualsiasi – invero inesistente – contrario interesse pubblico.

L'USR Marche Ufficio IV ha fornito nella sostanza una motivazione che nulla ha a che vedere con il titolo dichiarato dal Cacciatori e che in ogni caso è incompleta ed errata.

Se il Tribunale avesse valutato le predette circostanze, di cui invece non v'è traccia nel percorso motivazionale della sentenza, sarebbe dovuto giungere inevitabilmente all'accoglimento del ricorso sul punto.

5) OMESSO RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO GIURIDICO ANCHE PER LE GPS 2022/2023, 2023/2024



Il logico corollario delle carenze motivazionali e violazioni di legge in cui è incorso il Giudice di primo grado è il mancato riconoscimento - pur richiesto - del punteggio giuridico anche per le GPS del biennio 2022/2024.

Il ricorrente, in data 31/05/2022, ha infatti inoltrato nuova domanda di inserimento nelle GPS valide per il biennio 2022/2023, 2023/2024.

Il contestato titolo di servizio svolto nel Paese UE è stato reinserito dal Cacciatori a causa di un'anomalia del sistema informatico che non consentiva all'utente di modificare ed eliminare il servizio medesimo, già inserito nella precedente domanda da rinnovarsi per il nuovo biennio.

Tuttavia, a fronte della dimostrata illegittimità del Decreto di rettifica, vi è il pieno diritto del ricorrente alla conservazione di tale titolo di servizio e del punteggio di 12 ad esso attribuito, o a tutto voler concedere vi è il diritto del ricorrente alla conservazione del titolo come servizio aspecifico con attribuzione del punteggio di 6.

A tale diritto corrispondeva dunque l'obbligo da parte dell'Amministrazione scolastica di porre in essere ogni atto idoneo a garantire la conservazione del titolo di servizio e del relativo punteggio.

CON RIFERIMENTO AL CAPO N. 3

Il presente capo della sentenza, così come innanzi descritto, viene impugnato con precipuo riferimento al Decreto n. 12713 emesso dall'I.I.S. Celso Ulpiani di Ascoli Piceno.

È bene anzitutto far rilevare che, nonostante l'assenza di qualunque statuizione del Giudice di primo grado sul punto, è sufficiente verificare l'atto di costituzione dell'Amministrazione per appurare che nessuno si è costituito in giudizio per l'I.I.S. Celso Ulpiani con la conseguenza che questo avrebbe dovuto essere dichiarato contumace ed il Giudice ne avrebbe dovuto trarre elemento di prova ex art. 116 c.p.c.



Scendendo nel dettaglio dei motivi di gravame riguardanti il suddetto capo della sentenza, essi rappresentano di fatto una riproposizione dei motivi di ricorso poiché il Tribunale, con riferimento al Decreto n. 12713, si limita sinteticamente ad affermarne la correttezza in ragione della correttezza dell'atto presupposto.

Ma non è così. Sia per l'erroneità dell'atto presupposto sia perché, a prescindere dall'erroneità di quello, il Decreto è per via autonoma del tutto illegittimo.

Ma si vada per ordine.

- 6) ERRONEA MOTIVAZIONE CIRCA LA AFFERMATA LEGITTIMITÀ DEL DECRETO N. 12713 IN RAGIONE DELLA PRETESA CORRETTEZZA DELL'ATTO PRESUPPOSTO; OMESSO RICONOSCIMENTO DI SPETTANZE ECONOMICHE E DEL PUNTEGGIO GIURIDICO PER IL SERVIZIO SVOLTO PRESSO L'I.I.S. CELSO ULPANI DI ASCOLI PICENO

Il Decreto di risoluzione del contratto di lavoro n. 12713 emesso dall'Istituto Superiore "Ulpiani" rappresenta la conseguenza del decreto n. 4079 del 26/05/2022 emesso dall'USR Marche Ufficio IV.

Di tale consequenzialità peraltro si dà atto nell'impianto motivazionale del decreto.

Per non tediare la Corte ci si riporta dunque a tutti i profili, innanzi spiegati e ribaditi, di illegittimità del decreto n. 4079 emesso dall'USR Marche Ufficio IV in assenza del quale, ovviamente, non vi sarebbe stato alcun decreto di risoluzione del contratto di lavoro da parte dell'Istituto Superiore "Ulpiani".

Tutti i motivi di impugnazione avanzati con riferimento alle statuizioni del Giudice di primo grado circa il Decreto n. 4079 dell'USR Marche Ambito Territoriale devono dunque intendersi qui riprodotti e trascritti ed estesi al Decreto n. 12713 emesso dall'Istituto Superiore "Ulpiani".

D'altronde, se il Tribunale avesse correttamente valutato il ricorso ed affermato l'illegittimità dell'atto presupposto, e dunque del



Decreto n. 4079, anche il Decreto n. 12713 sarebbe stato travolto con identica pronuncia demolitiva.

Logica conseguenza dell'erronea valutazione del Giudice circa la pretesa legittimità del Decreto di rettifica del punteggio n. 4079 emesso dall'USR Marche è l'altrettanto erronea risoluzione del contratto di lavoro decretata da parte dell'Istituto Superiore "Celso Ulpiani".

Laddove infatti non fosse stato emesso l'illegittimo decreto di rettifica del punteggio da parte dell'USR Marche Ufficio IV, non vi sarebbe stato alcun decreto di risoluzione del contratto di lavoro da parte dell'Istituto.

Ebbene, posto che il ricorrente avrebbe conservato il diritto a conseguire e portare a termine la supplenza se l'USR Marche Ufficio IV non gli avesse rettificato il punteggio, lo stesso ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: anzianità di servizio, progressione di carriera, maturazione e riconoscimento del relativo punteggio nella graduatoria ai fini delle nuove graduatorie ecc.) del servizio al momento in cui questo ha avuto inizio, ovvero al 30/09/2021 e fino alla data di cessazione originariamente prevista dal contratto, ovvero il 30/06/2022.

A tal proposito si evidenzia che il ricorrente, in data 31/05/2022 ha inoltrato nuova domanda di inserimento nelle GPS valide per il biennio 2022/2024 e responsabilmente non ha potuto inserire il titolo di servizio svolto presso l'Istituto Ulpiani per non incorrere (in questo caso sì) in dichiarazioni mendaci.

Pertanto il diritto al riconoscimento del punteggio giuridico relativo al servizio svolto presso l'Istituto Ulpiani avrebbe dovuto esplicarsi nell'imposizione all'Amministrazione scolastica di porre in essere ogni atto idoneo all'integrazione della domanda di inserimento in GPS presentata dal Cacciatori con il riconoscimento del titolo di servizio e del relativo punteggio pari a 12 e con conseguenziale riposizionamento in graduatoria.

Non solo.



Per le medesime ragioni sopra esposte il ricorrente avrebbe avuto ed avrebbe tuttora diritto anche alla corresponsione delle voci retributive cui il ricorrente ha perso diritto per effetto della risoluzione del contratto e dunque alla retribuzione della mensilità di Giugno 2022 oltre accessori, relativo rateo di TFR, relativi contributi previdenziali ed ogni altra voce prevista dal contratto di lavoro e non corrisposta così come eventualmente evincibile anche dalle buste paga (DOC. 15).

7) TOTALMENTE OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA DEDOTTA ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO N. 12713 PER VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 8 COMMA 7 E 10 O.M. 60/2020) E ECCESSO DI POTERE; CONSEGUENTE OMESSO RICONOSCIMENTO ANCHE AI FINI GIURIDICI DEL SERVIZIO PRESTATO

Il ricorrente, con apposito motivo di ricorso, aveva richiesto che in via subordinata, per l'assurda e denegata ipotesi in cui il Giudice avesse ritenuto corretto il Decreto n. 4079 di rettifica emesso dall'USR Marche Ufficio IV (cosa che in effetti si è realizzata), il Giudice avrebbe dovuto comunque accertare l'illegittimità del decreto di risoluzione n. 12713 poiché l'Istituto Superiore Ulpiani avrebbe dovuto sì dichiarare la risoluzione del contratto di lavoro ma avrebbe dovuto specificare e decretare il riconoscimento del servizio prestato non soltanto ai fini economici ma anche ai fini giuridici.

SUL PUNTO IL TRIBUNALE OMETTE QUALSIASI TIPO DI MOTIVAZIONE E DUNQUE OMETTE DI ESAMINARE LA DOMANDA.

Eppure l'art. 8 comma 10 dell'O.M. 60/2020 afferma che *“Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato i fatto e non di diritto con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconosci-*



mento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura".

Dunque, il riconoscimento del servizio prestato ai soli fini economici e non giuridici è conseguenza ESCLUSIVAMENTE di eventuali dichiarazioni mendaci.

Ma - come già ampiamente illustrato – il Cacciatori non ha effettuato alcuna dichiarazione mendace.

Egli non ha dichiarato un titolo di servizio che non possedeva.

Non vi è alcuna difformità tra il titolo di servizio dichiarato e quello che possedeva.

Il servizio dichiarato dal Cacciatori è più che posseduto e di ciò ne è stata fornita evidenza certificativa con l'allegazione del contratto di lavoro alla domanda di inserimento nelle GPS. E se né fornita ulteriore prova documentale.

Né l'Amministrazione resistente lo ha mai messo in dubbio.

Come può dunque correttamente e fondatamente sostenersi che il Cacciatori avrebbe svolto una dichiarazione mendace?

D'ALTRONDE IL DECRETO DI RETTIFICA N. 4079 DELL'USR MARCHE UFFICIO IV DIMOSTRA AMPIAMENTE CHE LA MOTIVAZIONE DELLA RETTIFICA NON SI ANNIDA CERTO IN UNA PRETESA DIFFORMITÀ TRA IL DICHIARATO ED IL POSSEDUTO E DUNQUE IN UNA PRETESA DICHIARAZIONE MENDACE MA PIUTTOSTO SULLA RITENUTA NON VALUTABILITÀ DEL TITOLO DICHIARATO, POSSEDUTO E CERTIFICATO DAL CACCIATORI.

Una cosa è sostenere che un titolo di servizio dichiarato, posseduto e certificato non sia valutabile, ben altra cosa è sostenere che un titolo di servizio dichiarato non sia posseduto con la conseguenza di aver svolto una dichiarazione mendace.

Il Cacciatori ha inserito in domanda un titolo di servizio che sicuramente possedeva e che ha ritenuto riconducibile alla categoria C.2 della Tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020 essendo *“servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado” “nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento*



estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado”.

Il fatto che tale servizio possa non essere considerato e valutato come titolo aspecifico C.2. non rende la dichiarazione svolta dal Cacciatori una dichiarazione falsa e mendace!

SIAMO SEMMAI DI FRONTE AD UNA DICHIARAZIONE FRUTTO DI UN'ERRATA VALUTAZIONE DEL TITOLO POSSEDUTO DOVUTA ALLA COMPLESSITÀ DELLA MATERIA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE ED ALLA COMPLESSITÀ, FARRAGINOSITÀ E LACUNOSITÀ DELLA NORMATIVA.

CIÒ NON COSTITUISCE DICHIARAZIONE FALSA O MENDACE!

Di conseguenza, poiché il riconoscimento del servizio ai soli fini economici deriva ai sensi dell'art. 8 comma 10 O.M. 60/2020 soltanto da eventuale dichiarazione mendace che nel caso di specie non sussiste, il Giudice di primo grado, nella subordinata e realizzatasi ipotesi di affermata correttezza della rettifica del punteggio operata dall'USR Marche Ambito, avrebbe dovuto comunque dichiarare l'illegittimità del Decreto n. 12713 poiché l'Istituto Superiore Ulpiani, avrebbe dovuto sì procedere ad emettere decreto di risoluzione del contratto di lavoro ma avrebbe dovuto riconoscere il servizio prestato dal Cacciatori dal 30/09/2021 al 30/05/2022 anche ai fini giuridici.

CON RIFERIMENTO AL CAPO N. 4

8) OMESSA ED ERRONEA MOTIVAZIONE CIRCA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

Il Tribunale si è limitato ad affermare che le domande di risarcimento danno proposte dal ricorrente sono da respingersi *“non avendo il Ministero tenuto alcun comportamento valutabile come illecito civile”*.

Trattasi di affermazione che sorprende per la sua estrema laconicità (comune al resto della sentenza) oltre che per la sua evidente erroneità alla luce degli illustrati motivi.



Anzitutto è doveroso ribadire, come consentito da **Ordinanza Cass. Civ. Sez. VI-1 n. 18546** del 1 luglio-7 settembre 2020, questa difesa in sede di prima udienza ha precisato le conclusioni richiedendo che il risarcimento del danno conseguisse ad ogni possibile esito del giudizio, ovviamente favorevole - anche solo parzialmente – al ricorrente, e non già alla sola **denegata ipotesi di mancato riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato**.

Il Cacciatori ha infatti subito la risoluzione del contratto di lavoro ed il mancato riconoscimento del servizio ai fini giuridici a causa di errore dell'Amministrazione scolastica.

Con riferimento all'errore dell'Amministrazione scolastica, al fine di non tediare eccessivamente il Giudicante, ci si riporta a quanto dedotto nei precedenti motivi relativi al Decreto di rettifica n. 4079 del 26/05/2022 emesso dall'USR Marche Ufficio IV.

Il danno provocato al Cacciatori è in re ipsa e in ogni caso se n'è fornita ulteriore prova documentale ([DOC. 16](#)).

Costui, impegnato nella tesi di dottorato di ricerca ed avendo a disposizione altre possibilità o quantomeno altri obiettivi conseguibili ha deciso di accettare la proposta di assunzione pervenutagli dall'Istituto Ulpiani confidando di poter arricchire il proprio curriculum e di poter coltivare un'ulteriore possibile strada di carriera compatibile con i suoi studi e mettendo da parte e trascurando tutte le ulteriori opzioni che il suo percorso di studi e di lavoro gli poneva di fronte.

Egli, come dimostrato dalla documentazione prodotta, non si è potuto dunque dedicare a tempo pieno e con l'attenzione necessaria all'elaborazione dei progetti di ricerca inviati alle Università in vista dell'ottenimento di assegni di ricerca post dottorato; ha dovuto declinare le proposte di “graduate teaching assistant” provenienti dall'Università di Durham e di tutoring proveniente dall'Università di Bologna.

Ebbene dopo OTTO MESI dall'assunzione e ad appena 1 (UNO)mese dal termine dell'anno scolastico, al Cacciatori è stato



detto che tutte le rinunce e trascuratezza che aveva fatto erano sbagliate e che aveva “buttato via” un anno di lavoro.

Tale iniziativa dell'Amministrazione, al di là della sua infondatezza ed illegittimità, si rivela per le modalità e le tempistiche con cui è avvenuta gravemente colpevole e dannosa.

PERALTRO, A CAUSA DELLA RETTIFICA DEL PUNTEGGIO E DELLA CONSEGUENTE INFERIORE POSIZIONE NELLE PRODOTTE GPS 2022/2024, IL CACCIATORI NON È STATO CHIAMATO PER L'INSEGNAMENTO NELL'INTERO A.A. 2022/2023 E, CON ALTISSIMA PROBABILITÀ NON SARÀ CHIAMATO PER L'INSEGNAMENTO NEMMENO PER L'A.A. 2023/2024, CON LA CONSEGUENZA CHE EGLI HA PERSO NON SOLTANTO IL POSSIBILE INTROITO ECONOMICO DERIVANTE DALL'INCARICO MA ANCHE IL RELATIVO PUNTEGGIO GIURIDICO.

Le rinunce, le trascuratezze e le mancate supplenze, che in caso di comportamento corretto dell'Amministrazione il Cacciatori non avrebbe compiuto e subito, sicuramente configurano un notevole danno da perdita di chance oltre che una lesione all'immagine e reputazione professionale in campo universitario ed una compromissione dei rapporti professionali con la rete universitaria che nel corso degli anni il ricorrente ha tessuto con fatica.

Di tali voci di danno si è richiesto e si torna a richiedere il risarcimento ex art. 2043 e ss. c.c.a seguito di valutazione e quantificazione in via equitativa in Euro 20.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà riconosciuta di giustizia, sicuramente compatibile con il pregiudizio documentato, con l'età del ricorrente ed il suo curriculum universitario.

CON RIFERIMENTO AL CAPO N. 5

9) ERRONEITÀ DELLA PRONUNCIA SULLE SPESE DI LITE

Il presente motivo di gravame rappresenta la naturale conse-



guenza dei precedenti.

Infatti, laddove il Giudice di primo grado avesse correttamente valutato la documentazione e gli elementi normativi, avrebbe dovuto accogliere integralmente il ricorso del Cacciatori con condanna dell'Amministrazione alla refusione delle spese di lite.

Con il presente motivo di gravame si richiede dunque che la Corte di Appello di Ancona, accogliendo il ricorso in appello, voglia riformare la sentenza di primo grado anche sotto questo profilo affermando la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da parte del ricorrente odierno appellante.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, parte appellante, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona affinché voglia fissare, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., l'udienza di discussione della presente causa dinanzi al Collegio per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dei motivi di appello, accogliere il ricorso avanzato in primo grado rigettando ogni contraria difesa, e per l'effetto voglia dunque:

IN VIA PRINCIPALE

- accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia del prodotto Decreto n. 4079 del 26/05/2022 emesso dall'USR per le Marche Ufficio IV Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo nonché la nullità, illegittimità ed inefficacia del prodotto Decreto di risoluzione n. 12713 del 31/05/2022 emesso dall'Istituto Superiore I.I.S. Ist. Tec. Agr. "Celso Ulpiani" Ascoli Piceno per tutti i motivi esposti in narrativa nonché accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere correttamente reintegrato nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze GPS 2020/2022, classe di concorso A019, e GPS 2020/2022 incrociate per il sostegno con il punteggio pari a 49 nonché accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere correttamente inserito nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze GPS, 2022/2024,



classe di concorso A019, e GPS 2022/2024 incrociate per il sostegno con il punteggio pari a 61;

per l'effetto

*- **ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare** l'USR per le Marche, Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo ed ove occorra il MIUR di procedere alla correzione delle GPS 2020/2022, classe di concorso A019, e GPS 2020/2022 incrociate per il sostegno nonché alla correzione ed integrazione delle emanande GPS 2022/2024, classe di concorso A019, e GPS 2022/2024 incrociate per il sostegno, inserendo il ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lui spettanti per come sopra specificati;*

*- **ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare** le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nelle dette graduatoria e di adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;*

*- **condannare** le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, al pagamento delle spettanze retributive cui il ricorrente ha perso il diritto per effetto della risoluzione del contratto e dunque alla retribuzione della mensilità di Giugno 2022 oltre accessori, relativo rateo di TFR, relativi contributi previdenziali ed ogni altra voce prevista dal contratto di lavoro e persa dal ricorrente così come sarà accertata nel corso del giudizio.*

IN VIA SUBORDINATA

*- **accertare e dichiarare** la nullità, illegittimità ed inefficacia del prodotto Decreto n. 4079 del 26/05/2022 emesso dall'USR per le Marche Ufficio IV Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo nonché la nullità, illegittimità ed inefficacia del prodotto Decreto di risoluzione n. 12713 del 31/05/2022 emesso dall'Istituto Superiore I.I.S. Ist. Tec. Agr. "Celso Ulpiani" Ascoli Piceno per tutti i motivi esposti in narrativa nonché accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere correttamente reintegrato nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze GPS 2020/2022, classe di concorso A019, e GPS 2020/2022 incrociate per il sostegno con il punteggio pari*



a **43** nonché accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere correttamente inserito nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze GPS, 2022/2024, classe di concorso A019, e GPS 2022/2024 incrociate per il sostegno con il punteggio pari a **55**;

per l'effetto

- **ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare** l'USR per le Marche, Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo ed ove occorra il MIUR di procedere alla correzione delle GPS 2020/2022, classe di concorso A019, e GPS 2020/2022 incrociate per il sostegno nonché alla correzione ed integrazione delle emanande GPS 2022/2024, classe di concorso A019, e GPS 2022/2024 incrociate per il sostegno, inserendo il ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lui spettanti per come sopra specificati;

- **ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare** le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nelle dette graduatoria e di adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

- **condannare** le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, al pagamento delle spettanze retributive cui il ricorrente ha perso il diritto per effetto della risoluzione del contratto e dunque alla retribuzione della mensilità di Giugno 2022 oltre accessori, relativo rateo di TFR, relativi contributi previdenziali ed ogni altra voce prevista dal contratto di lavoro e persa dal ricorrente così come sarà accertata nel corso del giudizio.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

- **accertare e dichiarare** la nullità, illegittimità ed inefficacia del prodotto Decreto di risoluzione n. 12713 del 31/05/2022 emesso dall'Istituto Superiore I.I.S. Ist. Tec. Agr. "Celso Ulpiani" Ascoli Piceno per tutti i motivi esposti in narrativa nonché accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere correttamente inserito nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze GPS, 2022/2024, classe di concorso A019, e GPS 2022/2024 incrociate per il sostegno con il punteggio pari a **49**;



per l'effetto

- ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare l'USR per le Marche, Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo ed ove occorra il MIUR di procedere alla correzione ed integrazione delle emanande GPS 2022/2024, classe di concorso A019, e GPS 2022/2024 incrociate per il sostegno, inserendo il ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lui spettanti per come sopra specificati;

- ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nelle dette graduatoria e di adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

- condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, al pagamento delle spettanze retributive cui il ricorrente ha perso il diritto per effetto della risoluzione del contratto e dunque alla retribuzione della mensilità di Giugno 2022 oltre accessori, relativo rateo di TFR, relativi contributi previdenziali ed ogni altra voce prevista dal contratto di lavoro e persa dal ricorrente così come sarà accertata nel corso del giudizio.

IN OGNI CASO

- condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento del danno così come descritto in narrativa da liquidarsi in via equitativa nella somma di Euro 20.000,00 ovvero nella misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice."

Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile e pertanto è dovuto un contributo unificato pari a 388,50.

Si depositano:

- 1) Copia conforme della sentenza impugnata n. 260/2023;
- 2) Fascicolo di parte ricorrente di primo grado (I e II parte):



- RICORSO EX ART. 414 C.P.C. con istanza cautelare e con richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti.pdf
- 1) ORDINANZA MINISTERIALE N. 60/2020 E TABELLA A/4 ALLEGATA;
- 2) DOMANDA DI INSERIMENTO IN GPS PROVINCE ASCOLI PICENO E FERMO 2020/2022 CACCIATORI CARLO;
- 3) SERVIZIO DI INSEGNAMENTO PRESTATO IN PAESE UE (CONTRATTO DI LAVORO);
- 4) GPS PROVINCE ASCOLI PICENO E FERMO A.S. 2020/2021, CLASSE DI CONCORSO A019, II FASCIA;
- 5) GPS INCROCIATE PROVINCE ASCOLI PICENO E FERMO A.S. 2020/2021;
- 6) GPS PROVINCE ASCOLI PICENO E FERMO A.S. 2021/2022, CLASSE DI CONCORSO A019, II FASCIA;
- 7) GPS INCROCIATE PROVINCE ASCOLI PICENO E FERMO A.S. 2021/2022;
- 8) CONTRATTO DI LAVORO ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. IST. TEC. AGR. CELSO ULPANI ASCOLI PICENO;
- 9) VIDEATA AREA RISERVATA "ISTANZEONLINE" DEL 8/4/2022;
- 10) DECRETO DI RETTIFICA N. 4079 DEL 26.05.22 USR MARCHE UFFICIO IV AMBITO TERRITORIALE ASCOLI PICENO E FERMO;
- 11) DECRETO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO N. 12713 DEL 31.05.22 ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. IST. TEC. AGR. "CELSO ULPANI" ASCOLI PICENO;
- 12) DOMANDA DI INSERIMENTO CACCIATORI CARLO IN GPS PROVINCE ASCOLI PICENO E FERMO 2022/2023 E 2023/2024;
- 13) DOTTORATO DI RICERCA;
- 14) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO IN PAESE UE;
- 15) BUSTE PAGA;
- 16) RICHIESTE DI TUTORING E GRADUATE TEACHING ASSISTANT RICEVUTE DAL CACCIATORI NEL CORSO DELL'A.S. 2021/2022 E RICHIESTE DI APPLICATION PRESENTATE NEL CORSO DELL'A.S. 2021/2022.
- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.
- 17) Notifica mediante richiesta di pubblicazione del ricorso e del decreto sul sito del Miur
- 18) Integrazione per richiesta notifica pubblico proclama N. 26714
- NOTA DI DEPOSITO
 - Ricevuta di accettazione a seguito di notifica PEC L. 53-94 - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (c.f. 80007610423)
 - Ricevuta di consegna a seguito di notifica PEC L. 53-94 - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (c.f. 80007610423)
 - Ricevuta di accettazione a seguito di notifica PEC L. 53-94 - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale - Ufficio IV (c.f. 80004730448)
 - Ricevuta di consegna a seguito di notifica PEC L. 53-94 - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale - Ufficio IV (c.f. 80004730448)
 - Ricevuta di accettazione a seguito di notifica PEC L. 53-94 - MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca (c.f. 80185250588)
 - Ricevuta di consegna a seguito di notifica PEC L. 53-94 - MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca (c.f. 80185250588)
 - Ricevuta di accettazione a seguito di notifica PEC L. 53-94 - Istituto Superiore I.I.S. Ist.Tec.Agr. Celso Ulpiani Ascoli Piceno - APIS00800E (c.f. 800029304)
 - Ricevuta di consegna a seguito di notifica PEC L. 53-94 - Istituto Superiore I.I.S. Ist.Tec.Agr. Celso Ulpiani Ascoli Piceno - APIS00800E (c.f. 800029304)
 - Ricevuta di accettazione a seguito di notifica PEC L. 53-94 - drma@postacert.istruzione.it



- Ricevuta di consegna a seguito di notifica PEC L. 53-94 - drma@postacert.istruzione.it
- Ricevuta di accettazione a seguito di notifica PEC L. 53-94 - uspap@postacert.istruzione.it
- Ricevuta di consegna a seguito di notifica PEC L. 53-94 - uspap@postacert.istruzione.it
- Attestazione Pubblicazione Notifiche per Pubblici Proclami - Protocollo nr 16169 del 20-07-2022.
- NOTA DI DEPOSITO AUTORIZZATO.pdf
- 17) GPS PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO, AA.SS. 2022/23 E 2023/2024, CLASSE DI CONCORSO A019, II FASCIA;
- 18) GPS INCROCIATE PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO, AA.SS. 2022/2023 E 2023/2024.
- NOTE CONCLUSIONALI

Ascoli Piceno, lì 25/07/2023

Avv. Davide Stipa

